



Guida per lo svolgimento delle offerte G+S Sport di campo/Trekking con bambini e giovani

Questa guida intende dare a monitori e coach G+S uno sguardo d'insieme sulle disposizioni in vigore e presentare una panoramica delle principali basi legali. Per valutare i singoli casi fanno testo soltanto le disposizioni di legge.

Offerta di sport G+S

Definizione dell'offerta G+S

(art. 3 OPSpo, art. 3 O-G+S-UFSPo) I corsi e i campi G+S previsti sull'arco di un anno al massimo, che l'organizzatore annuncia tutti insieme all'autorità competente per l'autorizzazione, vengono riuniti sotto la stessa offerta G+S.

La disciplina sportiva sport di campo/trekking viene praticata esclusivamente sotto forma di campo.

Campi G+S

Definizione di un campo G+S

(art. 11 cpv. 1 OPPSpo) Un campo comprende attività nella disciplina sportiva sport di campo/trekking svolte in un gruppo che fa vita comunitaria al campo sotto la guida di monitori.

Durata del campo

(art. 14 cpv. 1 e 6 OPPSpo) Un campo deve durare almeno quattro giorni consecutivi.

Un campo può durare tre giorni se nell'ambito della medesima offerta si svolge anche un campo della durata di quattro giorni consecutivi.

In un campo che dura più di quattro giorni vi può essere un giorno senza attività che è soggetto come tutti gli altri giorni a tutte le disposizioni di G+S, specialmente quelle che riguardano la sicurezza. Questo non viene considerato ai fini del calcolo dei contributi.

Durata delle attività

(art. 14 cpv. 3 OPPSpo) Per ogni giorno di campo si devono svolgere almeno due unità di attività G+S, una al mattino e una al pomeriggio, o una al mattino e una alla sera, o una al pomeriggio e una alla sera.

In totale le attività G+S devono durare almeno quattro ore.

Pernottamento

(art. 11 cpv. 2 e 4 OPPSpo) La vita comunitaria al campo comprende esperienze di gruppo e il pernottamento comune in un luogo determinato.

I campi cui partecipano soltanto bambini possono essere svolti anche senza pernottamento.

Regolamentazione dei giorni d'arrivo e di partenza

(art. 14 cpv. 4 e 5 OPPSpo) Il giorno dell'arrivo e il giorno della partenza sono considerati insieme come un giorno intero di campo se in questi due giorni si svolgono complessivamente almeno quattro ore di attività G+S.

Questa regolamentazione non si applica ai campi con bambini svolti senza pernottamento in comune.

Grandezza dei gruppi, ingaggio dei monitori e disposizioni di sicurezza

Numero minimo di partecipanti

(art. 6 cpv.2 e art. 13 OPPSpo) A un campo G+S devono partecipare almeno 12 bambini o giovani in età G+S.

Se le attività di un corso sono svolte in sottogruppi, ciascun sottogruppo deve essere diretto da un monitore G+S

Dimensioni dei gruppi

(art. 13 e allegato 2 OPPSpo) Nello sport di campo/trekking non è consentito che i gruppi siano formati da più di 24 partecipanti ogni 2 monitori. A partire da 25 partecipanti, una ulteriore persona autorizzata a dirigere l'attività è impiegata per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti al massimo.

Direzione

(art. 12 OPPSpo) Per lo svolgimento di un campo G+S sono necessari almeno due monitori G+S riconosciuti nella corrispondente disciplina sportiva o specialità e per il gruppo di destinatari «bambini» o «giovani».

(art. 21 O-G+S-UFSPo) Almeno uno dei monitori deve possedere il riconoscimento complementare «capocampo».

Impiego dei monitori

(art. 20/allegato 3 O-G+S-UFSPo) Per dirigere le attività nell'ambito di un campo i monitori ingaggiati devono possedere uno dei riconoscimenti seguenti in funzione del gruppo di destinatari annunciato:

Gruppo di destinatari	Riconoscimento necessario
Sport per i bambini	<i>Sport di campo/Trekking G+S Sport per i bambini</i>
Sport per i giovani	<i>Sport di campo/Trekking G+S Sport per i giovani</i>
Gruppi misti	<i>Sport di campo/Trekking G+S Sport per i bambini e Sport di campo/Trekking G+S Sport per i giovani</i>

Se un monitore non possiede tutti i riconoscimenti richiesti bisogna ingaggiare un monitore supplementare che possiede il riconoscimento che manca.

Attività soggette a disposizioni particolari (solo attività con giovani)

(art. 8/allegato 3 O-G+S-UFSPo) Per le attività di sport di campo/trekking in G+S «acqua», «inverno» e «montagna» soggette a particolari disposizioni di sicurezza, almeno uno dei monitori deve possedere una delle formazioni complementari in funzione dell'attività annunciata:

- *Sport di campo/trekking G+S Sport per i giovani con complemento «acqua»*
- *Sport di campo/trekking G+S Sport per i giovani con complemento «inverno»*
- *Sport di campo/trekking G+S Sport per i giovani con complemento «montagna»*

Tutte le attività «acqua», «inverno» e «montagna» praticate nell'ambito dello sport di campo/trekking si rivolgono esclusivamente ai giovani e devono essere previamente autorizzate da un esperto G+S di sport di campo/trekking che possiede il riconoscimento complementare «acqua», «inverno» e «montagna».

Persona d'accompagnamento

(allegato 2 OPPSpo) Al posto di altri monitori G+S è consentito impiegare persone maggiorenti e capaci di discernimento senza riconoscimento quale monitore G+S. Esse non vengono però considerate ai fini del conteggio dei contributi.

Luogo di svolgimento

(art. 5 cpv.1 OPSpo) I campi G+S devono svolgersi in linea di principio in Svizzera o nel Liechtenstein. Possono aver luogo all'estero, sempre che siano offerti da un organizzatore che propone campi G+S principalmente in Svizzera o nel Liechtenstein.

Disposizioni di sicurezza

(art. 3 cpv.1 O-G+S-UFSPo) I contenuti dei campi G+S e le disposizioni sulla sicurezza sono stabiliti nei supporti G+S per la formazione e nella documentazione G+S per le singole discipline sportive e specialità. Tale materiale viene costantemente aggiornato e pubblicato.

Tale materiale viene costantemente pubblicato nei manuali G+S e nel sito di G+S www.gioventuesport.ch.

Partecipanti G+S

Età G+S

(art. 6 LPSpo; art. 4 OPSpo) La partecipazione a Gioventù e Sport è possibile, per la prima volta, a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui il bambino compie 5 anni e, per l'ultima volta, il 31 dicembre dell'anno in cui il giovane ne compie 20.

Se un corso inizia nell'anno civile prima che il bambino compia cinque anni, egli può partecipare a condizione che compia cinque anni durante il corso.

I giovani che compiono vent'anni durante un corso possono portarlo a termine.

Definizione di bambino e giovane

(art. 2 cpv.1 OPPSpo)

Per bambino s'intende un partecipante dal 1° gennaio dell'anno in cui compie 5 anni fino alla fine dell'anno civile in cui ne compie 10.

Per giovane s'intende un partecipante a partire dall'inizio dell'anno civile in cui compie 10 anni fino al 31 dicembre dell'anno in cui ne compie 20.

Domicilio e nazionalità

(art. 4 cpv.1 e 2 OPSpo)

La partecipazione ai campi è aperta a tutti i bambini e giovani domiciliati in Svizzera e nel Liechtenstein.

I bambini e i giovani domiciliati all'estero possono partecipare ai campi soltanto se sono cittadini svizzeri o del Liechtenstein.

Monitori G+S

Obblighi

(art. 16 OPSpo; art. 31 OPPSpo) I monitori possono dirigere delle attività nel quadro di corsi di un organizzatore a condizione che dispongano della formazione necessaria.

I monitori sono responsabili del corretto svolgimento dei corsi che dirigono. Fra i loro obblighi rientrano in particolare:

- lo svolgimento dei corsi secondo i requisiti specifici;
- la tutela della sicurezza dei bambini e dei giovani che sono loro affidati;
- la tenuta della documentazione necessaria per un conteggio corretto;
- l'uso corretto del materiale in prestito e la pulizia dello stesso prima della restituzione.

Essi devono garantire in ogni momento agli organi di autorizzazione e di sorveglianza la possibilità di verificare le loro attività e l'accesso alla documentazione relativa al corso.

La documentazione del corso (diario di campo) comprende il controllo delle presenze e la pianificazione dell'allenamento. (Contenuti del diario di campo v. fascicolo «Basi» sport di campo/trekking, p.30)

Riconoscimento G+S

(art. 20 cpv.1 e 3 OPSpo)

Il riconoscimento è valido fino alla fine del secondo anno civile successivo a quello in cui è stato rilasciato o in cui si è frequentato l'ultimo perfezionamento; esso decade se non si è adempiuto l'obbligo di perfezionamento.

Se il riconoscimento decade mentre è in corso un'attività G+S egli può continuare a essere impiegato fino al termine del corso già iniziato; se il quadro in questione è un coach può essere impiegato fino al termine dell'attività.

Organizzatori delle offerte G+S

Obblighi

(art. 11 OPSpo)

Gli organizzatori di offerte G+S si assicurano che siano adottate le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei partecipanti nonché per impedire incidenti e che tali misure siano rispettate per tutta la durata del campo.

Se constata che i quadri G+S responsabili trascurano il proprio obbligo di vigilanza e assistenza nella realizzazione dell'offerta, l'organizzatore di un'offerta G+S adotta i provvedimenti che ritiene necessari e informa l'autorità cantonale competente per lo svolgimento delle attività G+S. Se constata un crimine o un delitto, informa le autorità di perseguimento penale.

Gli organizzatori di offerte G+S informano i partecipanti, i loro rappresentanti legali e i quadri interessati sui possibili rischi correlati allo svolgimento dell'attività sportiva e richiamano la loro attenzione sull'utilità di un'assicurazione contro gli infortuni e di responsabilità civile.

La presente guida si fonda sulla Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (LPSPo) e sulle ordinanze esecutive:

- Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (OPSPo)
- Ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo)
- Ordinanza dell'UFSPo concernente «Gioventù e Sport» (O-G+S-UFSPo)